



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Udine

Sezione seconda civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lorenzo Massarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **4463/2013** promossa da:

S & O SNC DI G M & C IN LIQUIDAZIONE

(C.F. 019599), con il patrocinio dell'avv. B e dell'avv.

G M (C.F. GLLMRZ), con il patrocinio dell'avv.

M AL (C.F. MNTRLRT43L26), con il patrocinio dell'avv.

ATTORI

contro

HYPO ALPE ADRIA BANK SPA (C.F. 01452770306), con il patrocinio dell'avv. CAMPEIS
GIUSEPPE

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

“Piaccia all'On. Tribunale adito, *contrariis rejectis*, preliminarmente:

- rigettarsi la domanda riconvenzionale di parte attrice per i motivi tutti esposti in atti e comunque perché sfornita di titolo.

In via principale nel merito:

- accertarsi la legittimazione attiva dei fideiussori in quanto legittimati a far valere la c.d. *exceptio doli et nullitatis* (in dottrina vedi Alberto Giusti, *La fideiussione ed il mandato di credito*, in Trattato di diritto civile e commerciale di Cicu e Messineo, Milano 1998, p. 159 e s.; così Cassazione n. 5997/2006; Tribunale di Nocera Inferiore 06.04.10);

- accertarsi e dichiararsi la nullità-invalidità e/o la inefficacia, totale o parziale, del contratto e delle clausole contenute nel contratto di locazione finanziaria n.ro 330655/1 oggetto di giudizio e di cui in narrativa ed alle successive modifiche ed integrazioni del medesimo contratto) relative alla determinazione del costo del finanziamento (ad es. le clausole che prevedono il tasso nominale, il tasso effettivo) in quanto clausole



indeterminate e/o indeterminabili e dunque contrarie agli artt. 1346 e 1284 c.c. e contrarie altresì alla Legge n. 154/92 ed al TUB;



- previo accertamento della natura e qualifica del piano di ammortamento applicato al contratto oggetto di giudizio (piano di ammortamento c.d. alla francese), conseguentemente accertarsi e dichiararsi la illegittimità del medesimo per i motivi dedotti in narrativa;
- accertarsi e dichiararsi che la banca convenuta ha applicato, al piano di ammortamento allegato al contratto di *leasing* finanziario ed alle successive modifiche ed integrazioni del medesimo contratto di *leasing*, la capitalizzazione degli interessi (anatocismo) in violazione dell'art. 1283 c.c.;
- per l'effetto e conseguentemente dichiararsi illegittimi, in tutto o in parte, gli addebiti effettuati dalla banca alla odierna attrice durante il corso del rapporto in quanto non dovuti per i motivi dedotti in narrativa;
- accertarsi e dichiararsi che l'utilizzatore, odierno attore, ha maturato durante il corso del rapporto di *leasing* e fino al 31.12.12 un diritto di credito nei confronti della banca convenuta, pari ad € 55.056,69, o in quella diversa somma maggiore o minore che venisse accertata ed aggiornata in corso di causa, per i titoli di cui in narrativa, con interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo;
- condannarsi la banca convenuta alla restituzione del predetto diritto di credito come sopra quantificato pari a quanto indebitamente percepito a seguito delle sopra indicate violazioni, per i titoli di cui in narrativa con interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo;
- compensarsi la predetta somma, che nel corso del giudizio verrà accertata a credito della società attrice, con eventuali somme che nel corso del giudizio fossero accertate a debito della odierna attrice, ed a credito della banca convenuta, che in ogni caso si contestano;
- accertarsi e dichiararsi quale sia il piano di ammortamento, legittimo, che dovrà disciplinare le rate future e conseguentemente condannarsi la banca convenuta al rispetto di tale piano di ammortamento.

In ogni caso:

- Spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi.

In via istruttoria:

- ammettersi CTU tecnico valutativa atta a verificare l'applicazione sul contratto di *leasing* n.ro 330655/1 e di cui è giudizio l'applicazione di interessi di natura usuraria superiori al tasso di soglia di cui al decreti ministeriali della Legge n. 108/96 e la quantificazione del relativi addebiti, e la loro quantificazione, nonché la quantificazione degli interessi debitori, la quantificazione corretta delle rate e/o fatture *leasing* depurata di tutti gli illegittimi addebiti operati dalla banca convenuta.”

Per parte convenuta:**“In via preliminare:**

- dichiarare il tribunale il difetto di interesse alla partecipazione a questo giudizio e/o il difetto di legittimazione attiva dei signori Maurizio dalle nuda e Alberto Montalto.

Nel merito:

- rigetti il tribunale dove le domande tutte avanzate dagli attori nei confronti di Hypo Alpe Adria Bank S.p.A., siccome inammissibili, anche per difetto di interesse *ex* articolo 100 c.p.c. o per l'impossibilità giuridica del loro accoglimento, e/o infondate, sia in fatto che in diritto, per i motivi tutti esposti in atti.

In via riconvenzionale:

- condanni il tribunale la società attrice, nonché personalmente i signori Maurizio Gallenda e Alberto Montalto, in qualità di fideiussori, e, comunque, di soci illimitatamente responsabili della predetta società, di pagare in favore di Hypo Alpe Adria Bank S.p.A., in via tra loro solidale, la somma di euro 12.203,10 a titolo di canoni maturati in relazione al contratto di *leasing* numero 330655/uno di data 31 luglio 2008 fino alla risoluzione del contratto (10 maggio 2013), interessi di mora e oneri accessori, oltre agli interessi al tasso convenzionale di mora di cui alla lettera e delle condizioni particolari del contratto stesso, pari a cinque punti in più dell'Euribor tre mesi lettera, entro il limite della normativa vigente, dalle singole scadenze al saldo;



- condanni il tribunale l'attrice, nonché personalmente i signori Maurizio Gallenda e Alberto Montalto, in qualità di fideiussori e, comunque, di soci illimitatamente responsabili della predetta società, a pagare in favore di Hypo Alpe Adria Bank S.p.A., in via tra loro solidale, la somma di euro 41.541,81, ovvero quella diversa, anche maggiore, che dovesse risultare in corso di causa, comunque maggiorata degli interessi al tasso legale e della rivalutazione monetaria dalla data della risoluzione del contratto (10 maggio 2013), a titolo di penale, ai sensi dell'articolo 7 delle condizioni generali del contratto di *leasing* numero 330655/uno di data 31 luglio 2008, pari alla somma dei corrispettivi periodici a scadere attualizzati al tasso base per l'indicizzazione dei canoni ridotto della metà, maggiorata dell'importo pattuito per l'esercizio del diritto di opzione, dedotto valore di stima dell'immobile ovvero l'eventuale ricavato dalla vendita del bene o l'importo assunto a base di calcolo nell'ipotesi di diversa ricollocazione dello stesso.

In via subordinata:

- qualora venissero accolte le domande di controparte volte ottenere la declaratoria di nullità del contratto di *leasing* numero 330655/uno di data 31 luglio 2008, concluso tra Hypo Alpe Adria Bank S.p.A. dell'attrice, accerti e dichiari il tribunale il diritto di Hypo Alpe Adria Bank S.p.A. di ritenere ogni somma versata dalla società attrice in favore della banca stessa in forza del predetto contratto di *leasing* numero 330655/uno di data 31 luglio 2008 e condanni il tribunale la società attrice nonché personalmente i signori Maurizio Gallenda e Alberto Montalto, in qualità di fideiussori e, comunque di soci illimitatamente responsabile della predetta società, in via tra loro solidale, al pagamento in favore di Hypo Alpe Adria Bank S.p.A. di un indennizzo per l'occupazione dell'immobile sino alla data del suo effettivo rilascio, nella misura dei corrispettivi periodici dovuti in forza del contratto in questione e non pagati, ovvero nella diversa misura, anche maggiore, che risultasse dovuta secondo giustizia, maggiorata degli interessi al tasso legale della rivalutazione monetaria.

- In ogni caso, qualora fosse riconosciuto un credito dell'attrice nei confronti di Hypo Alpe Adria Bank S.p.A., accerti e dichiari il tribunale l'estinzione di tale eventuale credito per effetto della compensazione con maggior credito vantato da Hypo Alpe Adria Bank S.p.A. nei confronti della società attrice, per le causali sopra indicate, nei limiti della loro reciproca concorrenza, e condanni il tribunale l'attrice nonché personalmente i signori Maurizio Gallenda e Alberto Montalto, in qualità di fideiussori, comunque, di soci illimitatamente responsabili della predetta società, in via tra loro solidale, al pagamento in favore di Hypo Alpe Adria Bank S.p.A. della somma che sopra avanzi a credito della stessa.

Condanni in ogni caso il tribunale gli attori in solido tra loro a pagare ad Hypo Alpe Adria Bank S.p.A. le spese di lite.

In via istruttoria: come da memoria *ex art.* 183 sesto comma n° 2 c.p.c.”

FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA

La società attrice (Sistemi) e la convenuta (Hypo) hanno stipulato il 30.7.2008 il contratto di *leasing* n° 3306551; gli altri attori sono i soci illimitatamente responsabili di Sistemi nonché suoi garanti verso Hypo per l'adempimento delle relative obbligazioni.

Gli attori chiedono accertarsi la nullità o l'inefficacia del contratto e delle clausole che stabiliscono le condizioni economiche, e la sua riconduzione a legittimità mediante applicazione del solo tasso legale e ricostruzione del corretto piano di ammortamento *pro futuro*, con condanna della convenuta a restituire le somme ottenute in eccesso.



La convenuta chiede il rigetto di tutte le istanze e, in riconvenzionale, chiede accertarsi l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto per inadempimento di controparte, e la sua condanna (compresi i garanti) a pagare tutte le somme scadute e le penali; se del caso a compensazione di eventuali crediti accertati in capo a controparte.

Acquisiti i documenti prodotti, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 22.12.2014, sulle conclusioni di parte in epigrafe trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nella citazione si affrontano, in maniera non sempre lineare, più argomenti inerenti il contratto di *leasing* in questione.

Indeterminatezza.

Secondo gli attori vi è discordanza fra tasso di interesse nominale fissato nelle clausole del contratto in esame e quello effettivamente applicato durante l'ammortamento, a causa di "addebiti *extra* interessi, preammortamento e anatocismo"; ciò comporterebbe la violazione degli artt. 1346 e 1284 c.c., con conseguente indeterminatezza dell'oggetto della pattuizione e necessità di ricalcolare il dovuto non al tasso convenzionale, ma a quello legale.

Premesso che nel caso specifico non vi è stato alcun periodo di preammortamento, la lamentela è radicalmente infondata perché nel contratto è chiaramente stabilito:

- il corrispettivo globale della locazione finanziaria (€ 356.728,32 oltre Iva) a fronte di un finanziamento capitale di € 215.000 oltre Iva;
- il tempo entro cui versare detto corrispettivo (215 mesi dalla presa in consegna del bene);
- l'entità di ciascun canone mensile (€ 1.651,52 oltre Iva).

Come si vede, si tratta di pattuizioni ben chiare e determinate, pienamente rispettose dell'art. 1346 c.c. Si potrà sostenere che, nell'esecuzione concreta del contratto, dette regole siano state in realtà violate dalla banca, tramite addebiti illegittimi o fatturazioni irrispettose di quanto pattuito. Ma da ciò non deriva la nullità delle clausole contrattuali inosservate, quanto piuttosto la possibilità di lamentare l'inadempimento e chiedere la condanna di controparte alla fedele esecuzione ed all'eventuale risarcimento del danno.

Tale diverso aspetto non è sviluppato e non se ne tiene conto.

Anatocismo.



Secondo gli attori il metodo utilizzato dalla banca per calcolare l'ammortamento del prestito è quello detto "alla francese" (a rata fissa, con quota interessi decrescente nel tempo e quota capitale crescente), che a loro dire determina anatocismo: il cliente in sostanza pagherebbe interessi sugli interessi. Ciò risulta vietato dall'ordinamento, ed a loro dire occorrerebbe invece adottare in alternativa il metodo italiano (a rate con quota di capitale costante). Chiedono appunto di verificare la differenza fra gli addebiti richiesti e quelli legittimamente esigibili.

La questione è manifestamente infondata.

L'articolo 1283 c.c. vieta la produzione di interessi su interessi scaduti, ed è questa l'unica fattispecie regolata dalla legge con divieto di carattere imperativo (pur con le eccezioni vigenti nel settore bancario). In altri termini, si ha pretesa di "interesse composto", generalmente vietata agli effetti dell'articolo 1283 c.c., se e soltanto se gli interessi maturati sul debito capitale nel periodo X si aggiungono al capitale stesso, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi del successivo periodo X+1, e così via nel tempo successivo.

Al contrario, come la giurisprudenza di merito ha ormai inequivocabilmente chiarito (Tribunale di Benevento 19 novembre 2012; Tribunale di Mantova 11.3.2014; Tribunale di Milano 5 maggio 2014; Tribunale di Pescara 10 aprile 2014, Tribunale di Siena 17 luglio 2014; Tribunale di Torino 17.9.2014; Tribunale di Modena 11.11.2014; Tribunale di Treviso 12.1.2015), la previsione di un piano di rimborso del mutuo con rata fissa costante (cosiddetto "ammortamento alla francese") non comporta alcuna violazione dell'articolo 1283 c.c. perché:

- 1) gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo a quel momento;
- 2) alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso del mutuo in scadenza in quel periodo; il pagamento periodico dell'insieme degli interessi è elemento essenziale e caratterizzante di ogni piano di ammortamento, anche di quello "alla francese" dove la rata è costante e la quota capitale rimborsata è determinata per differenza rispetto la quota interessi;
- 3) peraltro, visto che la rata paga, oltre agli interessi sul capitale a scadere, anche una quota del debito in linea capitale - quota man mano crescente con il progredire del rimborso - a ciò segue che il pagamento a scadenza del periodo X riduce il capitale che fruttificherà nel periodo X+1; in



sostanza, si verifica un fenomeno inverso rispetto alla capitalizzazione lamentata e vietata.

Usura soggettiva.

Nonostante il fugace accenno in citazione, ed il rinvio fatto a pag. 6 della memoria *ex art.* 183 sesto comma n° 1 c.p.c. ad ulteriori prove e documenti, manca tuttora qualsiasi allegazione di fatto e produzione documentale (o richiesta di prove) a sostegno della tesi secondo cui le remunerazioni pattuite nel contratto in esame sarebbero usuarie perché superiori al tasso medio (ma non al tasso-soglia), sproporzionate, ed ottenute da chi si trovava in stato di difficoltà economica (art. 644 terzo comma secondo periodo c.p.).

La questione è dunque anch'essa manifestamente infondata.

Usura oggettiva.

Secondo gli attori nel contratto è stata stabilita una serie di clausole economiche che conducono alla determinazione di un tasso annuo effettivo globale (TAEG) superiore ai limiti legali di soglia anti-usura.

La citazione fa rinvio sul punto ad una perizia econometrica dimessa dagli attori come documento 1, che però non spiega con chiarezza quali sarebbero tali clausole. Con molto sforzo pare di capire che i temi proposti siano:

- a) il calcolo degli interessi è stato realizzato secondo il metodo dell'interesse composto, anziché di quello semplice, tramite applicazione della "formula francese" dell'ammortamento; ciò comporterebbe la determinazione di un tasso annuo effettivo ben diverso da quello nominale, e ad esso superiore;
- b) la richiesta illecita di interessi moratori calcolati anche sulla parte delle rate scadute costituite da interessi corrispettivi ovvero anche sugli interessi di mora già maturati;
- c) la necessità di procedere a sommatoria fra tasso di interesse contrattuale e tasso di interesse moratorio per stabilire se vi è stato superamento del tasso soglia.

Sul punto A.

La tesi pare smentita dalla stessa relazione prodotta, che infatti nella sua tabella allegata n° 8 afferma che il TAEG effettivamente pattuito in contratto, pur comprendendo l'effetto finanziario indotto dal piano di ammortamento "alla francese" (7,4755% effettivi anziché 7,0567% nominali) non supera comunque il tasso-soglia di periodo (10,6350%), potendosi porre in tal caso solamente un'ipotesi di



“usura soggettiva” (sopra però esclusa).

Sul punto B.

Nei rapporti regolati da contratti bancari stipulati fino al 2013, gli interessi dovuti in caso di mora si computano legittimamente con anatocismo sull'intera rata scaduta, comprensiva di capitale ed interessi corrispettivi; ciò è consentito dall'art. 3 della Delibera CICR 9/2/00.

Quanto al fatto che siano stati computati interessi di mora anche sugli interessi di mora a suo tempo già maturati (fenomeno invece tuttora vietato), si tratta di affermazione degli attori non seguita da specifiche indicazioni o prove, ciò che rende impossibile esaminare la questione.

In ogni caso l'anatocismo non è una componente che incide nella determinazione del TEG praticato in concreto, perché la capitalizzazione periodica degli interessi non è una forma di remunerazione contrattuale ma un istituto del diritto civile che, se legittimamente applicato, fa sì che il debito da interesse muti regime giuridico divenendo esso stesso capitale e non sua remunerazione (cfr. Trib. TO 20.4.2012, inedita ma citata nel quaderno n° 42 della Scuola di Alta Formazione dell'ODCEC di Milano, reperibile via *web*).

Sul punto C.



In generale va confermata la tesi secondo cui, per stabilire se vi è usura oggettiva, si devono considerare tutte le remunerazioni chieste al cliente a qualsiasi titolo; dunque anche le pattuizioni circa gli interessi moratori (Cass. n° 350/13). Ciò a prescindere dal fatto che esse, secondo la sistematica del diritto civile, abbiano natura di clausola penale per il ritardo o meno, e dal fatto che si tratti o meno di ordinario corrispettivo del prestito.

Si tratta infatti di tesi solidamente basata su argomenti testuali.

La legge n° 108/96 dispone:

“Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.” (art. 1, comma 1).

L’art. 1 del D.L. 29.12.2000 n. 394 convertito in Legge 28.02.2001 n. 24 (interpretazione autentica della legge n° 108/1996) ribadisce:

“Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.

Detta tesi è poi da sempre sposata e mai posta in discussione dal giudice di legittimità. In termini si sono espresse infatti le seguenti sentenze:

1) n° 5286/2000: «non v’è ragione per escludere l’applicazione (della nuova normativa, NdR) anche nell’ipotesi di assunzione dell’obbligazione di corrispondere interessi moratori, risultati di gran lunga eccedenti lo stesso tasso soglia»;

2) n° 14899/2000;

3) n° 5324/2003: «il tasso-soglia di cui alla (...) legge n. 108/1996 riguarda anche gli interessi moratori»;

4) nn°602 e 603/13: al di sopra dei tassi-soglia «gli interessi corrispettivi e moratori ulteriormente maturati vanno considerati usurari».

Altre, non poche, sentenze danno poi per implicitamente presupposta la ricomprensione dei tassi moratori nel calcolo dell’usura: nn° 8742/01; 8442/02; 17813/02; 15497/05; 11632/10; 9532/10.

Infine, è da ricordare che la riconducibilità anche degli interessi moratori a quelli usurari - e alla disciplina dell’art. 1815 c.c. - è idea sostenuta dalla Suprema Corte già da prima dell’entrata in vigore della legge n° 108/1996 (sentenza n° 4251/92), e che la stessa soluzione è stata seguita – sia pure in *obiter dictum* - dalla sentenza della Corte Costituzionale 25 febbraio 2002, n. 29.



Ciò detto, occorre confutare altresì il seguente consueto argomento, addotto anche dalla convenuta ed impiegato da una parte della dottrina e della giurisprudenza anche arbitrale, per sostenere che non sarebbe mai possibile prendere in esame anche il tasso degli interessi di mora pattuito, onde stabilire se vi è clausola usuraria all'interno di un contratto:

- poiché i tassi periodicamente rilevati dalla Banca d'Italia non comprendono anche gli interessi di mora praticati dal mercato (ma solo quelli corrispettivi), nessuna comparazione è mai possibile, in quanto si confronterebbero fra loro "tassi disomogenei".

La tesi non è accoglibile, perché la soglia d'usura oggettiva, secondo la legge n° 108/1996, deve essere separatamente stabilita in funzione di natura e tipologia del credito, non della natura del tasso praticato, ed è costruita sulla fisiologia, non sulla patologia del rapporto. Siccome la mora interviene successivamente alla pattuizione ed erogazione del finanziamento, ed emerge in una fase di criticità che esula dall'ordinaria fisiologia, giustamente la Banca d'Italia non deve fare oggetto delle sue periodiche rilevazioni anche il tasso medio di mora praticato dal mercato.

Assumere che la Banca d'Italia dovrebbe prima realizzare un'indagine apposita, per far determinare dal Ministero il TEG medio in tema di mora, perché solo così si potrà poi realizzare un simile raffronto nei casi giudiziari concreti, non appare corretto, sia perché in tal modo si farebbe assurgere la mora ad una specifica categoria di credito con sue proprie soglie d'usura (allorché invece la mora è una semplice modifica del piano di ammortamento pattuito, dovuta al contegno inadempiente del debitore), sia perché in tal modo si verrebbe a creare una soglia specifica e più alta rispetto all'ordinario costo del credito. In pratica, si determinerebbe un "tasso medio della patologia" che genererebbe inevitabilmente un limite d'usura complessivo più elevato; ciò vanificherebbe l'intero sistema, perché il limite dell'usura crescerebbe proprio al crescere del rischio, allorché la legge intende invece proprio tutelare il cliente in tali ipotesi.

Né si vede come possa prevedersi una specifica soglia media per gli interessi di mora, senza porsi in contrasto con il dettato normativo, che dispone fissarsi un'unica soglia media delle remunerazioni contrattuali a qualunque titolo convenute, e dunque valutando assieme tutte le prestazioni richieste al cliente, tra cui sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori.

Né, infine, rileva il fatto che da più di dieci anni i decreti ministeriali, emanati per ufficializzare i TEGM, ripetono tralaticciamente che, secondo una remota indagine statistica della Banca d'Italia, la maggiorazione stabilita per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali. Non è conforme a legge, come detto, predicare uno specifico TEG medio per la mora.



Del resto il rilievo del tasso medio di mercato per ogni categoria di riferimento è operazione che basta ed avanza ai nostri fini: il finanziatore istituzionale, con il tasso medio fisiologico praticato (rilevato dalla Banca d'Italia) evidentemente copre dapprima i costi di raccolta, struttura, organizzazione, nonché il rischio ordinario del credito; di poi integra il margine di profitto. La legge prevede appunto che la soglia di usura si collochi ben al di sopra di tale tasso medio, già remunerativo in sé per gli operatori (50% o 25% + 4 punti, *ratione temporis*). Ebbene, nell'ambito del differenziale fra tasso medio e tasso soglia, il medesimo finanziatore può compiutamente coprire i rischi specifici del credito, eccedenti l'ordinario, determinando l'entità delle prestazioni aggiuntive richieste a una simile rischiosa controparte, in caso di sua mora o in generale di inadempimento.

Se il tasso concreto praticato dalla banca si colloca attorno al valore medio di mercato, vi sono i margini per una maggiorazione lecita in caso di mora. Se, invece, il tasso contrattualmente praticato si colloca già a ridosso della soglia d'usura, ciò significa che è già stato valutato come presente un forte rischio di insoluto alla scadenza; la banca allora non dovrebbe incontrare ulteriori costi oltre quelli il cui rischio è già coperto da un tasso corrispettivo più elevato, e non appare giustificato un ulteriore aggravio per mora o inadempimento a carico di controparte.

In sostanza il sistema della legge n° 108/96 non disconosce la diversa funzione degli interessi di mora e degli interessi corrispettivi, né ha inteso precludere la pattuizione di una penale nel caso di mancato pagamento. Esso vuole invece porre un limite, massimo e perentorio, entro il quale ricomprendere tutti i costi del credito, relativi ad ogni criticità e/o patologia presente o futura. Ogni pattuizione eccedente è considerata usura, ed in ciò si qualifica il presidio imperativo di legge.

Insomma, anche le previsioni contrattuali in tema di mora devono essere incluse nella verifica empirica del rispetto dei limiti d'usura; non c'è alcuna inaccettabile disomogeneità fra tale verifica e le modalità con cui vengono rilevati dalla Banca d'Italia i tassi medi di mercato.

Tanto premesso, occorre però recisamente escludere che, in una verifica dell'usura che ricomprenda anche le remunerazioni richieste al cliente in caso di inadempimento, si debba procedere semplicisticamente a sommare *tout court* l'interesse corrispettivo all'interesse di mora: l'operazione, invocata da ultimo dagli attori anche sulla base di un parere *pro veritate* di tale avv. Meloni (come se bastasse il parere di un giurista a vincere una causa), risulta del tutto priva di fondamento logico, matematico e giuridico.

Tale tesi è stata giustamente respinta da numerosi giudici di merito (Trib. BS 16.1.2014; Trib. MI 28.1.2014; Trib. Trani, 25.1.14; Trib. TV 11.4.14; Trib. NA 8.4.14; Trib. VR 30.4.14; Trib. Roma 3.9.2014;



Trib. VE 27.11.2014; Trib. PD 27.1.2015; sentenze tutte facilmente rinvenibili sul *web*), compreso questo ufficio, e non si vede perché debba essere accolta.

La verifica dell'usura, secondo la legge n° 108/96, va infatti condotta determinando il tasso annuo effettivo globale (TAEG) unico e complessivo concretamente pattuito, e non individuando o sommando i tassi semplici indicati in contratto. Il tasso di mora, in questo senso, costituisce solo uno di tali tassi semplici, riferito alla rata e/o al capitale scaduto e non pagato, mentre ciò che, al momento pattizio, occorre riferire alla soglia d'usura è il costo globale effettivo annuo di tutto il credito erogato, sia nello scenario di un pieno rispetto del piano di ammortamento convenuto, sia in ogni possibile scenario nel quale, a seguito dell'inadempimento ad una o più scadenze, con l'applicazione del maggiore interesse di mora ed a fronte del relativo mutamento che interviene nel piano di rimborso, si viene a modificare conseguentemente il tasso effettivo annuo globale del credito erogato.

Il tasso di mora, dunque, non è un tasso effettivo in sé e per sé rilevante per la soglia d'usura, ma è un tasso semplice che integra il tasso corrispettivo, come riflesso del mutamento determinatosi nel piano di ammortamento a causa dell'inadempimento, e concorre ad individuare il costo effettivo del credito a fini anti-usura.

Le più persuasive analisi di matematica finanziaria condotte in casi simili (vedi ad esempio la dottrina edita su www.ilcaso.it, qui non citabile nominativamente come dispone l'art. 118 terzo comma disp. att. c.p.c.; ma anche altre, liberamente reperibili sul *web*), mostrano che anche la pattuizione o la concreta applicazione di un tasso di mora di per sé superiore alla soglia non comportano necessariamente un TAEG complessivo sull'intero rapporto di credito, a carico del cliente, superiore a detta soglia, con buona pace delle tesi attoree. Come detto, infatti, con la rata che rimane insoluta alla scadenza si genera una mera modifica del piano di rimborso, con queste conseguenze:

- per la parte già scaduta decorre un interesse più alto, applicato anche agli interessi corrispettivi inclusi nella rata (come detto, gli interessi di mora si computano - per i contratti stipulati fino al 2013 - con anatocismo sull'intera rata scaduta, comprensiva di capitale ed interessi corrispettivi, come consentito dall'art. 3 della Delibera CICR 9/2/00);



- tuttavia, nel seguito, la capitalizzazione semplice degli interessi corrispettivi insoluti, nonché il fatto che la formula del rendimento effettivo annuo globale “spalma” gli interessi maturati alla scadenza anche sugli interessi precedenti rimasti insoluti, sono tutti fattori che moderano l’incidenza della penale per la mora nel calcolo del TAEG complessivo (secondo le consuete e corrette formule) sino a svilirla significativamente se l’insolvenza perdura nel tempo;

- il superamento del tasso soglia, per il solo effetto di una pattuizione sulla mora, si può avere (ma non necessariamente) quando le rate rimangono insolute, ma intervengono flussi di pagamento che saldano tempestivamente gli interessi di mora addebitati.

In questa prospettiva si deve giocoforza ribadire l’assenza di autonoma rilevanza della clausola che stabilisce le conseguenze della mora, ai fini di cui alla legge n° 108/96: l’usurarietà dipende dall’intero costo annuo effettivo del credito concesso, ivi compresi gli interessi corrispettivi e moratori, e non dalla sommatoria dei tassi semplici di questi ultimi.

Ora, gli attori si sono limitati (per giunta solo nella memoria *ex art.* 183 sesto comma n° 2 c.p.c.) ad allegare la violazione della legge anti-usura per effetto della sola citata sommatoria, senza nulla riferire sotto gli altri ben più importanti profili sopra tratteggiati. Benché si tratti di questioni di nullità, rilevabili anche d’ufficio, il giudice non può disporre di sua iniziativa indagini tecniche per esplorare ambiti più ampi di quelli a lui sottoposti dalle parti attraverso le allegazioni introduttive, a pena di violare il sistema.

Ciò comporta il rigetto della tesi qui in esame.

La convenuta ha azionato il 6.5.2013 la clausola risolutiva espressa prevista dall’art. 7 delle condizioni generali di contratto (regolarmente richiamate e sottoscritte), lamentando l’inadempimento di controparte dell’obbligo di pagamento delle rate fin dal maggio del 2012 (suo doc. 12).

Chiede accertarsi la risoluzione così intervenuta e la condanna di controparte al pagamento:

- del debito cumulatosi fino alla risoluzione (€ 12.203,10, al netto di accrediti per errati calcoli di indicizzazione canoni e relativi interessi);

- della penale stabilita in contratto in caso di risoluzione (somma dei corrispettivi periodici a scadere, attualizzati al tasso base per l’indicizzazione dei canoni, ridotta della metà, maggiorata dell’importo pattuito per l’esercizio del diritto di opzione, dedotto il valore di stima dell’immobile ovvero l’eventuale ricavato dalla vendita del bene o l’importo assunto a base di calcolo nell’ipotesi di diversa ricollocazione dello stesso), ovvero € 266.541,81 - € 225.000 = € 41.541,81.



Gli attori contestano in primo luogo la legittimità della risoluzione intimata, ma la questione è irrilevante posto che il bene è stato già spontaneamente restituito da Sistemi, ciò che dimostra il pregresso venir meno di ogni interesse a mantenere vivo il legame contrattuale.

Contestano poi di essere realmente debitori inadempienti, ma le loro tesi circa l'inesistenza del debito della convenuta, e l'esistenza viceversa di un loro credito è stata sopra esclusa. Del resto è innegabile che essi hanno cessato di pagare i canoni fin da maggio del 2012, senza sollevare alcuna questione sulla regolarità delle clausole contrattuali (questioni emerse solo in vista della presente causa) e ciò bastava per l'applicazione corretta della clausola risolutiva espressa.

Ritengono ancora che il debito scaduto alla data della risoluzione sia stato erroneamente calcolato, senza prendere in considerazione altre note di accredito emesse dalla banca.

La loro tesi è infondata, come bene spiega la convenuta a pagg. 3 e 4 della sua memoria *ex art.* 183 sesto comma n° 2 c.p.c., cui si rinvia per brevità.

Ritengono infine di non essere tenuti a pagare i canoni non scaduti, dovendosi applicare anche al *leasing* traslativo quanto stabilito dall'art. 1526 c.c., e di contestare la valutazione del bene fatta da controparte.

La tesi è infondata, perché la convenuta non pretende da controparte l'esecuzione del contratto *come se* non fosse intervenuta la risoluzione (in contrasto con l'art. 1526 c.c.), ma invoca l'applicazione di una clausola penale che, in caso di risoluzione, prevede esplicitamente quanto sopra esposto. Si sarebbe potuto eventualmente discutere di penale manifestamente eccessiva rispetto alla posizione delle parti, ma:

- il tema della sua riduzione, anche officiosa, ad opera del giudice non è stato introdotto e difettano elementi su cui condurre qualsiasi indagine;

- si tratta di clausola che sembra contemperare equamente gli interessi delle parti laddove riconosce, a diminuzione del debito, il valore attuale del bene e la dimidiazione degli importi residui attualizzati.

Quanto alla valutazione del bene, è lo stesso testo contrattuale a prevedere che *in caso di bene non ricollocato sarà dedotto il valore attribuito a tale bene secondo stima commerciale compiuta dal Locatore e che il Conduttore già da ora accetta senza riserva alcuna.*

La riconvenzionale va dunque accolta senza meno.

I fideiussori agiscono senza prendere specifiche conclusioni, ma evidentemente allo scopo di estendere alla loro sfera l'efficacia degli accertamenti giudiziali scaturendi dalle domande proposte dalla società garantita quale debitore principale. Ciò dà conto del loro effettivo interesse a partecipare al giudizio, con relativo rigetto dell'eccezione della convenuta.



Nel merito però non resta che ribadire che le domande di Sistemi di loro interesse sono state sopra respinte.

Le spese seguono la più che prevalente soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla base del reale valore della causa, collegato all'intero valore del contratto discusso dagli attori sommato al *quantum* chiesto in riconvenzionale.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:

- a) **rigetta** ogni domanda attorea;
- b) **accoglie** la domanda riconvenzionale e, per l'effetto,
- c) **condanna** gli attori, in solido tra loro, a pagare alla convenuta la somma di € 12.203,10 oltre agli interessi moratori al tasso di cui alla lettera M delle condizioni particolari del contratto (comunque entro il limite della normativa anti-usura vigente e calcolati escludendo dalla base di computo gli interessi di mora già conglobati in detta somma) dal 21.3.2013 al saldo;
- d) **condanna** gli attori, in solido tra loro, a pagare alla convenuta la somma di € 41.541,81, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria dalla data della risoluzione del contratto (10 maggio 2013) al saldo;
- e) **condanna** gli attori in solido a rimborsare alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 25.000 per compensi, oltre rimborso forfettario, i.v.a., c.p.a. e spese vive per € 690,09.

Udine, 01/04/2015

Il Giudice
dott. Lorenzo Massarelli

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. S, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma primo, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.

